



CASSAZIONE

Studi di settore, stop al «fai da te»

Laura Ambrosi ▶ pagina 40



ANTICIPO PENSIONISTICO

Ape sociale, premi agli importi bassi

Davide Colombo e Matteo Prioschi ▶ pagina 41

Consiglio dei ministri. Via libera al Dlgs di recepimento della quarta direttiva - Sì anche alla nuova disciplina sui compro oro

Anticiclaggio, esoneri per gli studi

Niente obbligo di segnalare operazioni sospette nella fase di consulenza al cliente

Marco Mobili
 Giovanni Parente

Un anticiclaggio più misurato di professionisti. Con un esonero "pesante" dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze. Il testo finale del decreto di recepimento della quarta direttiva anticiclaggio approvato ieri in Consiglio dei ministri "raccolge" gran parte delle condizioni poste nei pareri delle commissioni di Camera e Senato, con l'esclusione di quelle che il Governo ha ritenuto fuori dal perimetro delineato dai principi comunitari e che avrebbero esposto il Dlg a un eccesso di delega.

Tra le novità che scatteranno con il nuovo provvedimento c'è l'esclusione per i professionisti dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria in relazione a questo, anche

tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull'eventualità di tentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Per restare in tema di segnalazioni cade il termine dei 30 giorni oltre il quale la trasmissione all'Uif si sarebbe considerata tardiva e quindi sanzionabile. Attenzione però, il concetto di ritardo non

LE MODIFICHE IN ARRIVO

Esclusa l'adeguata verifica per chi prepara buste paga e trasmette dichiarazioni. Il ravvedimento può ridurre le sanzioni di un terzo

scompare definitivamente. Perché i soggetti obbligati dovranno procedere a comunicare senza indugio qualora ravvisino o sospettino che le operazioni del cliente siano in odore di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In ogni caso la segnalazione dovrà sempre precedere l'effettuazione del-

l'operazione a rischio.

Sul fronte sanzionatorio (si veda l'approfondimento in pagina) viene prevista una sostanziale mitigazione sulla base del principio che la punibilità colpisce i casi di frode e quelli più gravi, così come le violazioni plurime o reiterate. Ma si introduce anche la possibilità, sempre per le sanzioni amministrative, di ottenere la riduzione di un terzo con la richiesta al ministero dell'Economia prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto che irroga la pena. Facoltà preclusa, però, per chi ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti.

Nell'ampliamento degli obblighi di adeguata verifica imposti dalla direttiva comunitaria va segnalata anche l'inclusione delle persone politicamente esposte. E tra queste l'ultima formulazione del decreto, a quanto risulta, punta a includere anche i sindaci di Comune capoluogo di provincia o città metropolitana o di centri con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti e i vertici delle società da questi partecipate, come precisato nel comunicato diffuso in serata da Palazzo Chigi. Confermata l'esclu-

sione dagli obblighi di identificazione della clientela le operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento diversi dal contante per il versamento di tributi e sanzioni in favore delle pubbliche amministrazioni o di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità e tramite bollettini pre-stampati. Esclusione vincolata però a una doppia condizione: il bollettino deve riportare i dati in modo da consentire la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato e quest'ultimo non deve consentire in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non scatteranno anche per redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Niente adeguata verifica masolo obbligo di identificazione per i tabaccai.

Da segnalare anche il via libera del Cdm alla nuova disciplina sui compro oro, con l'istituzione di un registro di operatori professionali.

Quotidiano del **Fisco**



CTR DI MILANO
 I termini di accertamento scaduti non raddoppiano

di Enrico Holzmueller e Gaetano Sirimarco

In materia di monitoraggio fiscale, la normativa introdotta dal Dl 78/2009 sul raddoppio dei termini per l'attività di accertamento è inapplicabile per i periodi di imposta per i quali il termine di accertamento è già interamente decorso.

La Ctr di Milano, chiamata ad esprimersi sul punto

(sentenza 891/2017) conferma quanto sostenuto dai giudici di primo grado. Il comma 2 dell'articolo 12, Dl 79/2009, che ha introdotto la tassabilità delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale di vantaggio in violazione alle disposizioni sul monitoraggio fiscale, ha natura di "norma sostanziale" e non soltanto "norma procedimentale" come sostenuto dall'ufficio delle Entrate. Ciò implica che la stessa norma incide direttamente sul rapporto fiscale tra Stato e contribuente e, in mancanza di diversa espressa previsione normativa, è da ritenersi inapplicabile retroattivamente alle annualità precedenti la sua entrata in vigore.

quotidianofisco.ilssole24ore.com
 La sentenza delle Commissioni tributarie di Milano

«Paperoni». Stop all'imposta

Per i neoresidenti niente successione sui beni all'estero

Federico Andreoli
 Angelo Busani

I chiarimenti sull'esenzione dalle imposte di successione e donazione per i neoresidenti che abbiano esercitato l'opzione per l'imposta sostitutiva (articolo 1, comma 158, legge 232/2016) sono uno degli aspetti più interessanti della circolare n. 17/E del 23 maggio scorso al paragrafo 5.3 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri); e questo anche perché le norme che regolano la materia in altri Stati (quali Regno Unito, Portogallo e Irlanda) non prevedono una analoga agevolazione.

La norma dispone che per le successioni aperte e le donazioni effettuate «nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa», l'imposta di successione e donazione «è dovuta limitatamente ai beni ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione»: in sostanza, non si pagano imposte di donazione e successione, con riferimento ai beni situati al di fuori del territorio nazionale, se il donante o il de cuius sia un neo-residente che abbia esercitato l'opzione per l'imposta sostitutiva; queste imposte rimangono dovute solo per le donazioni e le successioni ereditarie che abbiano a oggetto beni situati in Italia. Occorre poi precisare che:

- al donante o de cuius neo-residente che abbia effettuato l'opzione sono parificati i famigliari per i quali il neo residente abbia disposto l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva; anche le donazioni e le successioni mortis causa di costoro pertanto vanno in regime di esenzione con riguardo ai beni fuori dall'Italia (e, considerata l'ampiezza della nozione di «familiare», le famiglie molto agiate potranno ottenere ampi benefici);
- se il neo residente non abbia compreso nel regime dell'imposta sostitutiva i redditi ovunque prodotti ma abbia escluso quelli prodotti in determinati Stati, l'esenzione non si applica per le donazioni e le successioni che abbiano a oggetto beni esistenti in questi Stati «esclusi».

La circolare considera uno dei

principali dubbi sulla normativa, vale a dire se il riferimento alle sole «donazioni» fosse da interpretare restrittivamente, oppure se fosse da estendere all'applicazione dell'imposta di donazione a qualsiasi atto *inter vivos* per il quale si renda applicabile l'imposta di donazione (vale a dire: atti gratuiti non donativi e vincoli di destinazione, come il trust). La circolare chiarisce che l'esenzione dall'imposta di donazione

IL QUADRO

Anche le donazioni, comprese le indirette, sono escluse dalla tassazione. La circolare delle Entrate estende l'agevolazione al trust

(sempre con riferimento ai beni esistenti all'estero) è applicabile anche «ai trasferimenti a titolo gratuito sulla costituzione di vincoli di destinazione», cioè si applica anche «agli atti gratuiti non donativi... tra i quali ad esempio il conferimento di beni in trust». In considerazione di questa ampiezza di interpretazione che la circolare dà alla legge, sembra di poter concludere che l'esenzione da imposta di donazione possa riguardare anche le donazioni «indirette» aventi a oggetto beni situati all'estero (si pensi al bonifico bancario disposto a valere su denaro depositato in una banca collocata al di fuori dei confini nazionali).

L'esenzione trova applicazione solo nel periodo di vigenza dell'opzione per la sostitutiva. Ci potrebbe essere però una difficoltà pratica nel primo periodo d'imposta di applicazione del regime: infatti, la circolare (paragrafo 4) conferma che il neo residente sarà in grado di esercitare l'opzione per il 2017 solo nel corso del 2018, con la presentazione di Unico 2018. Pertanto, le donazioni effettuate nel 2017 saranno effettuate prima della formalizzazione dell'opzione che consente l'esenzione, con il dubbio circa l'applicabilità, o meno, dell'esenzione stessa.

Il fronte penale. Allineamento a chi «produce» i dati non veritieri

Punito anche l'utilizzo di false informazioni

Valerio Vallefuoco

In arrivo un deciso restyling dell'impianto sanzionatorio dopo il via libera finale al decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva anticiclaggio.

Partiamo dal fronte penale. Alla punibilità del soggetto obbligato che falsifica i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, si profila ora quella di chi utilizza tali dati e informazioni. Sempre in tema di illeciti penali dovrebbe diventare punibile (per maggiori certezze occorrerà attendere il testo definitivo del decreto legislativo) non soltanto chi, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce in sede di adeguata verifica della clientela

dati falsi o informazioni non veritiere ma anche chi conserva tali dati e informazioni.

Passando agli illeciti amministrativi, è destinato a cambiare in maniera considerevole l'ammontare della sanzione pecuniaria applicabile nel caso di violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela: si passa da una cornice edittale compresa tra 3 mila e 5 mila euro a una

3.000 euro

La sanzione base
 La penalità di partenza per chi non segnala operazioni sospette

sanzione "fissa" di 2 mila euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione applicabile dovrebbe tornare ad essere graduabile entro una forbice compresa tra 2,500 e 5 mila euro.

Si profila poi una revisione dell'importo della sanzione per l'inosservanza degli obblighi di conservazione. Anche in questo caso dovrebbe essere stata prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2 mila euro, suscettibile di aumento fino ad importo massimo di 5 mila euro nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime. Dovrebbero, inoltre, essere espressamente enucleati alcuni criteri specifici

per la determinazione della gravità delle violazioni tra i quali l'intensità e il grado dell'elemento soggettivo.

Si va verso una riformulazione, in gran parte, della fattispecie relativa all'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, sembra delinearsi un ritorno per la clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisca reato» che consentirebbe di scongiurare il rischio di duplicazioni di sanzioni ove l'illecito amministrativo concorra con quello penale. Inoltre, mentre secondo il precedente testo, la sanzione applicabile andava determinata in misura percentuale (dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata) la

nuova sanzione base dovrebbe essere fissa e pari a 3 mila euro.


Destinata a cambiare parzialmente la disciplina applicabile nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato, con una o più azioni od omissioni, commette, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Non dovrebbe, infatti, essere più applicabile la sanzione prevista per la violazione più grave ma si dovranno applicare unicamente le sanzioni che le emanano norme prevedono per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. In materia di disposizioni sanzionatorie specifiche per i soggetti

obbligati vigilati, viene riconosciuto alla Consob il potere di applicare ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che non assolvono ai compiti propri della loro funzione o incarico, agevolino o rendano possibile le violazioni, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Infine, tra i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni, dovrebbe essere stata prevista la possibilità di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di astensione nonché degli obblighi di conservazione, connotate da una minore gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dott. Goffredo Giordano
 Responsabile Sede Torino

VENDERE UNO STUDIO PROFESSIONALE HA LE SUE REGOLE. NOI LE CONOSCIAMO.

Grazie alla nostra consulenza specializzata puoi portare a buon fine la vendita del tuo studio professionale. Perché il nostro team è composto da commercialisti, revisori legali e avvocati altamente qualificati. Gli unici in Italia con un'esperienza decennale nel campo delle fusioni e acquisizioni. Se stai pensando di vendere il tuo studio, rivolgiti a noi con fiducia. Perché noi ci mettiamo la faccia.

CHIAMACI 02.48007790

MpO PARTNERS
 MERGER & ACQUISITION

i Professionisti per i Professionisti
 MILANO - TORINO - ROMA - NAPOLI - BOLOGNA
 www.mpopartners.com - info@mpopartners.com

info@mpopartners.com